

# Decreto federale concernente la revisione dei diritti popolari

del 4 ottobre 2002

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 2 aprile 2001<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 15 giugno 2001<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

*Art. 138 cpv. 1*

<sup>1</sup> 100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.

*Art. 139*            Iniziativa popolare elaborata per la revisione parziale della Costituzione federale

<sup>1</sup> 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa presentata in forma di progetto elaborato.

<sup>2</sup> Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.

<sup>3</sup> L'iniziativa è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L'Assemblea federale ne raccomanda l'accettazione o il rifiuto. Può contrapporre un controprogetto.

*Art. 139a*            Iniziativa popolare generica

<sup>1</sup> 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere l'adozione, la modifica o l'abrogazione di disposizioni costituzionali o legislative entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa presentata in forma di proposta generica.

<sup>2</sup> Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.

<sup>3</sup> Se condivide l'iniziativa, l'Assemblea federale elabora una corrispondente modifica della Costituzione o legislazione federale.

<sup>1</sup> FF 2001 4315

<sup>2</sup> FF 2001 6080

<sup>4</sup> L'Assemblea federale può contrapporre un controprogetto alla modifica che essa ha elaborato nel senso dell'iniziativa. La modifica costituzionale e il relativo controprogetto sono sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni; la modifica legislativa e il relativo controprogetto sono sottoposti al voto del Popolo.

<sup>5</sup> Se respinge l'iniziativa, l'Assemblea federale la sottopone al voto del Popolo. Se l'iniziativa è accettata in votazione popolare, l'Assemblea federale elabora una corrispondente modifica della Costituzione o legislazione federale.

*Art. 139b*                    Procedura in caso di votazione su un'iniziativa e sul relativo controprogetto

<sup>1</sup> Gli aventi diritto di voto si pronunciano nel contempo:

- a. sull'iniziativa popolare o sulla modifica elaborata in base a un'iniziativa popolare; e
- b. sul controprogetto dell'Assemblea federale.

<sup>2</sup> Possono approvare entrambi i testi. Nella domanda risolutiva possono indicare a quale dei due va la loro preferenza nel caso risultino entrambi accettati.

<sup>3</sup> Per le modifiche costituzionali, se entrambi i testi risultano accettati e, nella domanda risolutiva, un testo ha ottenuto la maggioranza del Popolo e l'altro la maggioranza dei Cantoni, entra in vigore il testo che nella domanda risolutiva ha ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei Cantoni.

*Art. 140 cpv. 2 lett. a<sup>bis</sup> e b*

<sup>2</sup> Sottostanno al voto del Popolo:

- a<sup>bis</sup>. il progetto di legge e il controprogetto dell'Assemblea federale inerenti a un'iniziativa popolare generica;
- b. le iniziative popolari generiche respinte dall'Assemblea federale;

*Art. 141 cpv. 1 frase introduttiva e lett. d n. 3 e cpv. 2*

<sup>1</sup> Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto, sono sottoposti al voto del Popolo:

- d. i trattati internazionali:
  3. comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Art. 141a*                    Attuazione dei trattati internazionali

<sup>1</sup> Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum obbligatorio, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche costituzionali necessarie per l'attuazione del trattato.

<sup>2</sup> Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum facoltativo, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l'attuazione del trattato.

*Art. 156 cpv. 3*

<sup>3</sup> La legge prevede deroghe al fine di garantire che, in caso di disaccordo fra le due Camere, sia presa una decisione concernente:

- a. la validità o la nullità parziale di un'iniziativa popolare;
- b. la concretizzazione di un'iniziativa popolare generica accettata dal Popolo;
- c. la concretizzazione di un decreto federale che dispone la revisione totale della Costituzione ed è stato accettato dal Popolo;
- d. il preventivo o un'aggiunta al medesimo.

*Art. 189 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Giudica anche i ricorsi per inosservanza del contenuto e dello scopo di un'iniziativa popolare generica da parte dell'Assemblea federale.

II

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore. L'articolo 189 capoverso <sup>1bis</sup> rimane vigente anche in caso di entrata in vigore del decreto federale dell'8 ottobre 1999<sup>3</sup> sulla riforma giudiziaria.

Consiglio degli Stati, 4 ottobre 2002

Il presidente: Anton Cottier  
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 4 ottobre 2002

La presidente: Liliane Maury Pasquier  
Il segretario: Christophe Thomann

2902

<sup>3</sup> FF 1999 7454; RU 2002 3148